



COMUNE DI GORIZIA

SETTORE WELFARE COMUNALE - SERVIZIO DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

BANDO 2025

INCENTIVI A SOSTEGNO DEI CONDUTTORI NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: DECORRENZA ORE 9.30 DEL 31.03.2025 - SCADENZA 07.05.2025 ORE 23.59.

ART. 1 TIPOLOGIE DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI

Il presente bando disciplina la concessione ed erogazione degli incentivi a sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all'art. 2 della L. 431/1998 (*disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 1/2016 (*Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater*).

Sono ammessi agli incentivi i canoni di locazione **DOVUTI E PAGATI nell'anno 2024** dai conduttori (*titolari del contratto di locazione*) ai proprietari di **immobili destinati a PRIMA CASA** (*alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale dei beneficiari avente destinazione d'uso residenziale*) di proprietà pubblica e privata.

1. Gli **immobili** oggetto del contratto di locazione per i quali si chiede l'incentivo
 - 1.1 NON devono essere:
 - a. "di lusso";
 - b. di edilizia sovvenzionata (art. 16 L.R. 1/2016), alloggi di servizio, alloggi ad uso foresteria;
 - c. inclusi nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 qualora non locati sulla base degli accordi previsti dal comma 3 art. 2 L. 431/1998.
 - 1.2 DEVONO
 - a. avere destinazione d'uso residenziale;
 - b. essere adibiti a prima casa;
2. I **contratti di locazione** per i quali si chiede il contributo
 - 2.1 NON devono:
 - a. riferirsi a sole QUOTE DI ALLOGGI,
 - b. avere FINALITA' TURISTICHE
 - 2.2 DEVONO essere redatti in FORMA SCRITTA e DEBITAMENTE REGISTRATI e avere le seguenti caratteristiche:
 - a. contratti di durata non inferiore a quattro anni (art. 2 comma 1 L. 431/1998)
 - b. contratti di durata non inferiore a tre anni (art. 2 commi 3 e 5 L. 431/1998)
 - c. contratti di durata non superiore ai diciotto mesi, aventi natura transitoria (art. 5 comma 1 L. 431/1998, cd. transitori ordinari) – contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui una esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste nell'accordo territoriale. Restano esclusi i contratti stipulati ai sensi dell'art. 5 co. 2 della L. 431/1998 (cd. transitori per universitari)

Il contratto è regolarmente registrato se è stata regolarmente rinnovata la tassa annuale di registrazione ovvero se è attivo il regime di cedolare secca.

3. Non è ammissibile la concessione dell'agevolazione a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado (art. 31 L.R. 7/2000) qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

ART. 2 FORMA DEGLI INCENTIVI

1. Gli incentivi consistono in contributi da erogare, in unica soluzione, a fronte della SPESA DIRETTAMENTE SOSTENUTA DAL BENEFICIARIO E RIMASTA EFFETTIVAMENTE A SUO CARICO NELL'ANNO PER IL QUALE VIENE RICHIESTO IL SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE.

IL VALORE DEI CANONI È QUELLO RISULTANTE DAI CONTRATTI DI LOCAZIONE REGOLARMENTE REGISTRATI, AL NETTO DEGLI ONERI ACCESSORI (es. spese di condominio, luce, gas, acqua).

2. I contributi possono essere richiesti dai locatari/conduttori (*titolari del contratto di locazione*) per i quali, con riferimento ai loro nuclei familiari e ai requisiti economici di seguito indicati, sussistono le seguenti condizioni:

- a) possesso di un indicatore ISEE non superiore a **€ 15.688,40** RISPETTO AL QUALE L'INCIDENZA DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO RISULTI NON INFERIORE AL 14%;

- b) possesso di un indicatore ISEE non superiore a **€ 20.000,00**, RISPETTO AL QUALE L'INCIDENZA DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO RISULTI NON INFERIORE AL 24%;

FASCIA	INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE - ISEE	INCIDENZA DEL CANONE ANNUO SUL VALORE ISEE (valore soglia)
A	Fino a € 15.688,40	Non inferiore al 14%
B	Fino a € 20.000,00	Non inferiore al 24%

3. qualora IL NUCLEO FAMILIARE SIA COMPOSTO DA UN UNICO COMPONENTE i contributi possono essere richiesti dal locatario, per il quale, con riferimento al proprio nucleo familiare e ai requisiti economici (incremento del 20% dei valori ISEE di cui al precedente punto 2.) di seguito indicati, sussistono le seguenti condizioni:
- a) possesso di un indicatore ISEE non superiore a **€ 18.826,08**, RISPETTO AL QUALE L'INCIDENZA DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO RISULTI NON INFERIORE AL 14%;
- b) possesso di un indicatore ISEE non superiore **€ 24.000,00**, RISPETTO AL QUALE L'INCIDENZA DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO RISULTI NON INFERIORE AL 24%;

FASCIA	INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE PER UNICO COMPONENTE - ISEE	INCIDENZA DEL CANONE ANNUO SUL VALORE ISEE (valore soglia)
A	Fino a € 18.826,08	Non inferiore al 14%
B	Fino a € 24.000,00	Non inferiore al 24%

4. Il contributo è riconosciuto in percentuale pari al valore ottenuto DECURTANDO DALL'INCIDENZA POSSEDUTA SUL VALORE ISEE di cui alle precedenti lettere a) o b) dei punti 2. o 3, I RELATIVI VALORI SOGLIA.

IL CONTRIBUTO NON È CONCEDIBILE QUALORA LE INCIDENZE SIANO INFERIORI AI RISPETTIVI VALORI SOGLIA.

Nel caso in cui il canone di locazione corrisposto nell'anno è di importo superiore alla condizione economica indicata alle precedenti lettere a) o b) dei punti 2. o 3. ovvero l'indicatore ISEE è pari a 0, il contributo è riconosciuto per un importo pari al valore del canone medesimo.

5. Il contributo è incrementato, per i richiedenti i cui nuclei familiari sono caratterizzati da almeno una delle situazioni di debolezza sociale o economica di cui al successivo art. 3, come segue:

percentuale di incremento	N° di situazioni presenti
8%	1
15%	2
20%	più di 2

6. Il contributo complessivo NON PUÒ IN NESSUN CASO SUPERARE

- per i nuclei familiari rientranti nella condizione di cui alla precedente lettera a) dei punti 2. o 3. € 3.110,00
- per i nuclei familiari rientranti nella condizione di cui alla precedente lettera b) dei punti 2. o 3. € 2.330,00

e comunque NON PUÒ ESSERE SUPERIORE ALL'AMMONTARE DEL CANONE PAGATO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO o INFERIORE A € 30,00.

In caso di periodi di locazioni INFERIORI ALL'ANNO IL CONTRIBUTO VA RAPPORATO AL NUMERO DI MESI PER I QUALI È STATO EFFETTIVAMENTE PAGATO IL CANONE DI LOCAZIONE.

L'ammontare del canone di locazione da indicare nella domanda NON DEVE COMPRENDERE GLI ONERI ACCESSORI.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22 del 10.12.2021 art. 24 co. 3 una quota non inferiore al 5% dello stanziamento regionale sarà riservata ai richiedenti che non abbiano compiuto i 36 anni di età al momento della presentazione della domanda.

Tutti i requisiti e le condizioni indicati nel presente bando devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

ART. 3 MAGGIORAZIONI (rif. Art. 2 p. 5)

Situazioni di debolezza sociale o economica:

- a) anziani: nucleo composto da una o più persone che HANNO COMPIUTO tutte 65 anni;
- b) giovani: nucleo familiare con o senza prole, composto ESCLUSIVAMENTE da persona singola o coppia, che NON HANNO COMPIUTO 35 anni;
- c) persona singola con minori: nucleo familiare composto ESCLUSIVAMENTE da UN SOLO soggetto MAGGIORENNE e uno o più FIGLI MINORI CONVIVENTI;
- d) disabili: soggetto RICHIEDENTE di cui alla L 104/1992 art. 3;
- e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei COMPOSTI DA PIU' PERSONE il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad UN SOLO componente il nucleo familiare;

- f) persone appartenenti a famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende FIGLI CONVIVENTI IN NUMERO NON INFERIORE A 3;
- g) persone appartenenti a nuclei familiari, DI 2 O PIU' COMPONENTI, in cui ALMENO UN componente ha compiuto 65 anni, ovvero è disabile;
- h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile.

Le maggiorazioni sono cumulabili.

ART. 4 REQUISITI DEI BENEFICIARI

1. I contributi possono essere richiesti da:

- a) cittadino italiano;
- b) cittadino, o familiare di cittadino, di Stato appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia, ai sensi del D. Lgs. n. 30/2007 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE);
- c) cittadino extra-comunitario:
 - titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 3/2007 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE);
 - titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 286/1998;

2. Il richiedente deve altresì possedere i seguenti requisiti:

- a) essere
 - ANAGRAFICAMENTE RESIDENTE NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA DA ALMENO 2 ANNI CONTINUATIVI;
 - corregionale all'estero rimpatriato di cui all'art. 2, comma 1, della LR 26.02.2016 n. 7, considerando utili al fine del computo della residenza di almeno 2 ANNI CONTINUATIVI sul territorio regionale, i periodi di permanenza all'estero, indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;
- b) possedere un Indicatore della Situazione Economica (ISE) del nucleo familiare **NON SUPERIORE A € 30.000,00**;
- c) essere TITOLARE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE (*locatario/conduuttore*), o esserlo stato nell'anno per cui si chiede il contributo, DI UN ALLOGGIO privato o pubblico ADIBITO A PRIMA CASA (*alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale dei beneficiari avente destinazione d'uso residenziale*), posto sul territorio regionale in osservanza delle prescrizioni indicate al precedente articolo 1, punti 2. e 3.;
- d) NON USUFRUIRE AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2024, in osservanza all'art. 10 comma 2 della L 431/1998, delle DETRAZIONI FISCALI in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all'art. 16 del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) con riferimento all'anno per cui si chiede il contributo.
- e) NON ESSERE, RIFERITO A SÉ E A TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE, proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:
 - 1. degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
 - 2. delle quote di proprietà, inferiori al 100%, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 - 3. della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - 4. della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - 5. della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile.
- f) non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 del Codice penale, nei precedenti 10 anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 del Codice penale.

Ai fini del presente bando per NUCLEO FAMILIARE si intende quello definito dall'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159 (*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)*).

ART. 5 PRESENTAZIONE DOMANDA E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La domanda deve essere presentata dalle ore 9.30 del 31.03.2025 e pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 07.05.2025, data improrogabile di scadenza a pena di inammissibilità, utilizzando esclusivamente la modalità telematica con autenticazione personale con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta d'Identità Elettronica (CIE) o l' eIDAS o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carta Regionale dei Servizi (CRS), accedendo dal link presente nella pagina dedicata alla

[misura del sito istituzionale del Comune di Gorizia www.comune.gorizia.it](http://www.comune.gorizia.it).

Le istanze inviate PRIMA della data fissata per l'avvio della raccolta delle domande e DOPO la data di scadenza, così come sopra riportate, non saranno ritenute validamente presentate, non verranno prese in esame e in alcun modo riscontrate.

Per le persone che non sono in grado di utilizzare in autonomia la strumentazione informatica è previsto il **supporto nel confezionamento, nell'inserimento e nell'invio della domanda da parte dei CAF CONVENZIONATI** di cui all'elenco reso disponibile. In considerazione del tipo di servizio che prevede l'inserimento della domanda telematica, si invitano coloro i quali necessitassero di supporto di fissare un appuntamento.

Possono presentare domanda solo persone maggiorenni o tutori legali in rappresentanza di inabilitati.

Saranno ritenute validamente presentate solo le domande, debitamente compilate e presentate dal TITOLARE DEL CONTRATTO di locazione con autenticazione PERSONALE attraverso SPID o CIE o eIDAS o CNS o CRS, o presentate per il tramite dei CAF convenzionati. LE DOMANDE PRESENTATE CON MODALITÀ DIVERSE NON SARANNO RITENUTE VALIDAMENTE PRESENTATE E PERTANTO NON VERRANNO PRESE IN ESAME.

La domanda di contributo si riferisce ai canoni di locazione **DOVUTI E PAGATI NELL'ANNO 2024**, anche in riferimento a contratti di locazione di alloggi siti in altri comuni della Regione.

La presentazione della domanda prevede l'inserimento degli allegati dettagliati al successivo art. 7 punto 7.1.

Nel caso il **CONTRATTO DI LOCAZIONE SIA INTESTATO A DIVERSI SOGGETTI** la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità.

La domanda potrà essere presentata da uno solo dei **SOGGETTI CONTITOLARI** qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari; in tal caso il contributo sarà riconoscibile per l'intero importo purché la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente.

Entro la data fissata dal Regolamento regionale il Comune invia alla Regione Friuli-Venezia Giulia l'elenco delle domande provvisoriamente ammesse al beneficio, unitamente al fabbisogno e alla relativa graduatoria. Da quel momento i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi fino ad avvenuta assegnazione dei fondi da parte della Regione.

L'erogazione dei contributi verrà effettuata solo a seguito di assegnazione da parte della Regione dei fondi; qualora le risorse assegnate non consentano di soddisfare appieno le richieste, il Comune procederà alla ripartizione **IN PROPORZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI.**

Il beneficiario del contributo è il RICHIEDENTE TITOLARE del contratto di locazione.

Nel caso di **SITUAZIONE DI MOROSITA'** relativa ai canoni di locazione 2024, il contributo verrà calcolato **SOLO sui canoni dell'anno 2024 pagati al 31.12.2024 e SARÀ EROGATO DIRETTAMENTE AL LOCATORE, a sanatoria della morosità (se ancora esistente) e fino a concorrenza del contributo stesso.** In sede di liquidazione del contributo da parte del Comune, proprietario e conduttore dovranno confermare, mediante nuova dichiarazione scritta, sottoscritta da entrambe le parti, la persistenza o meno dello stato di morosità. La richiesta di produzione della dichiarazione congiunta e il relativo Modello che dovrà essere prodotto entro i termini indicati nella richiesta, verrà trasmessa dagli uffici comunali con le medesime modalità espressamente dettagliate per i controlli a campione (successivo punto 7.2).

Si precisa che, in sede di presentazione della domanda di accesso al contributo:

- **DEVONO essere dichiarati tutti i vantaggi economici, anche erogati da altri Enti pubblici, percepiti per il sostegno alle locazioni nell'anno 2024.** Nel caso in cui, in sede di controlli, emerga la sussistenza di detti contributi e la stessa non sia stata dichiarata, la domanda verrà **ESCLUSA.**
- **DEVE essere dichiarata la situazione di MOROSITA' relativa ai canoni di locazione alla data del 31.12.2024.** Nel caso in cui in sede di controlli, emerga la MOROSITA' del richiedente e la stessa non sia stata dichiarata in sede di domanda, la domanda verrà **ESCLUSA.**

Nel caso in cui intervenga il **decesso** dell'intestatario della domanda e il fatto sia accertato dal Comune prima dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari, la domanda sarà archiviata. In considerazione della finalità dei contributi di cui al presente bando, in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda e all'approvazione della graduatoria, l'eventuale contributo spettante sarà erogato agli eredi legittimi purché abitualmente conviventi con il richiedente deceduto (la convivenza, riferita alla data di presentazione della domanda, dovrà risultare dal certificato di stato di famiglia). In caso di più eredi legittimi conviventi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio uno degli eredi, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.

Tutte le dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'istanza per l'accesso al beneficio di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.. Si richiama l'attenzione alle SANZIONI PENALI previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 e che, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione Comunale, inoltre, provvederà al recupero degli importi eventualmente già percepiti, che dovranno essere restituiti dal dichiarante aggravati dagli interessi di legge dell'art. 49 della L. 7/2000.

ART. 6 CUMULABILITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo del presente Bando **NON È CUMULABILE**, per espressa disposizione di cui all'art. 10 co. 2 della L. 431/1998, **CON LE DETRAZIONI FISCALI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2024** in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all'art. 16 del DPR 22/12/1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). In caso di inosservanza la domanda sarà ESCLUSA, con restituzione degli importi eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi di legge dell'art. 49 della L. 7/2000.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co. 24 della L.R. 7 novembre 2022 n. 15, i contributi disciplinati dal presente bando SONO CUMULABILI con altri vantaggi economici, anche erogati da altri Enti pubblici, percepiti nell'anno 2024 e aventi le stesse finalità (si veda sul punto il precedente art. 5), entro i limiti della spesa sostenuta e rimasta a carico del conduttore. La somma del contributo e dei vantaggi economici ricevuti nell'anno di riferimento non deve superare il canone pagato nel medesimo anno. In tal senso il contributo di cui al presente bando verrà ridotto fino al raggiungimento di quest'ultimo importo.

In relazione alla quota di integrazione al reddito riferita all'Assegno di inclusione– per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto registrato (c.d. quota B) si è in attesa di ricevere indicazioni da parte dell'INPS sulla non cumulabilità.

ART. 7 ALLEGATI E CONTROLLI

7.1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere **OBBLIGATORIAMENTE** allegati:

1. copia di documento d'identità del richiedente, ove la domanda sia inviata con il supporto del CAF;
2. (solo per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea) copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno di durata non inferiore a un anno in corso di validità. Qualora tale documento sia scaduto deve essere presentata anche la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo (bollettino pagato e ricevuta della Questura) e trasmettere il nuovo permesso di soggiorno all'Ufficio una volta ricevuto.
3. copia del contratto di locazione, o dei contratti nel caso siano più di uno, per il quale viene richiesto il contributo;
4. in caso di contratto cointestato, DICHIARAZIONE di cui al **Modello 2**.
5. copia di **TUTTE le ricevute di pagamento** dei canoni di locazione o **ricevute bancarie** RICONDUCEBILI al RICHIEDENTE ed indicanti beneficiario, causale e importo (*si ricorda che LA SPESA DEVE ESSERE DIRETTAMENTE SOSTENUTA DAL BENEFICIARIO E RIMASTA EFFETTIVAMENTE A SUO CARICO NELL'ANNO PER IL QUALE VIENE RICHiesto IL SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE e pertanto nella documentazione deve essere indicato il nome di colui che ha sostenuto la spesa*) o DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO che precisi I CANONI DOVUTI E PAGATI nell'annualità di riferimento (**Modello 1**).
6. in caso di **SITUAZIONI DI MOROSITÀ**, DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO dell'alloggio di cui al **Modello 1**.

Tra gli allegati **NON SARANNO ESAMINATI** i file video nonché tutti i documenti non leggibili (sgranati, di dimensioni troppo piccole, non completi in quanto carenti di parti che non li rendano comprensibili o dei quali non sia identificabile la fonte, ecc.). **SI SUGGERISCE DI ALLEGARE I FILE IN FORMATO PDF.**

Si raccomanda quindi di porre particolare attenzione e di controllare prima di inviare la domanda.

7.2. CONTROLLI, INTEGRAZIONI, ESCLUSIONI.

L'Amministrazione Comunale, ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, potrà procedere a idonei controlli a campione e/o disporre specifici controlli mirati in tutti i casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni o delle dichiarazioni sostitutive rilasciate. **Il Comune si riserva di comunicare i nominativi dei richiedenti alle autorità competenti per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.**

La richiesta da parte del Comune di integrazioni documentali di dichiarazioni incomplete sanabili, di ulteriore documentazione ritenuta nel caso necessaria nonché la comunicazione di sottoposizione a controllo, verrà inoltrata alla e-mail indicata dal cittadino nella domanda e, nel caso il richiedente abbia fruito del servizio di supporto dei CAF CONVENZIONATI, anche al CAF di riferimento. Un tanto per rendere più rapida possibile l'acquisizione da parte degli uffici della documentazione per l'effettuazione dell'istruttoria e contestualmente attivare modalità che garantiscano l'immediata ricezione della richiesta da parte degli istanti.

La richiesta di produzione documentale indicherà la documentazione da produrre e il **TERMINE PERENTORIO** entro cui far pervenire quanto richiesto. **NON SI PROCEDERÀ ALL'INVIO DI ULTERIORI O DIVERSE COMUNICAZIONI PER L'ADEMPIMENTO.**

Si precisa che determineranno l'**ESCLUSIONE** della domanda, **oltre alla rilevata assenza dei requisiti di cui al presente**

bando:

- LA RILEVATA NON VERIDICITÀ DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I.,
- LA MANCATA PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ENTRO IL TERMINE PERENTORIO indicato nella richiesta di uno o più dei documenti tra quelli indicati e richiesti dagli uffici comunali.

ART. 8 INFORMAZIONI.

I CAF convenzionati sono a disposizione dell'utenza, su appuntamento, per il supporto nella presentazione della domanda, per l'eventuale necessità di integrazioni alla domanda in fase istruttoria e per il supporto in caso di sottoposizione a controlli.

Gli uffici del Servizio delle politiche sociali sono a disposizione per qualsivoglia informazione e/o chiarimento sulla procedura al numero telefonico 0481 383 523 - e-mail assistenza@comune.gorizia.it.

Successivamente alla data del 31.05.2025, i cittadini potranno comunque verificare l'inserimento del proprio nucleo familiare nella graduatoria provvisoria degli ammessi al beneficio (che potrà subire modifiche a completamento delle verifiche istruttorie e dei controlli a campione), controllando l'elenco che verrà pubblicato nella sezione dedicata alla misura del sito istituzionale. Il nominativo del richiedente sarà indicato, in forma anonima, con il numero progressivo e univoco associato all'istanza.

Tale numero progressivo è riportato all'interno della e-mail riepilogativa (in fondo alla stessa) che viene trasmessa all'indirizzo indicato dal richiedente nella propria domanda, contestualmente all'invio dell'istanza.

L'Amministrazione Comunale darà comunicazione scritta ai soli non ammessi al beneficio, con indicazione della motivazione.

La graduatoria definitiva degli ammessi al beneficio verrà pubblicata, con le medesime modalità di quella provvisoria, successivamente all'avvenuta assegnazione dei fondi da parte della Regione e alla completata ripartizione dei fondi complessivi a disposizione per la misura.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al nuovo *“Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)”* emanato con Decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 066/Pres. dd. 15 aprile 2020 e s.m.i., dalle Circolari regionali nonché alle diverse normative e disposizioni in materia.

SI INVITANO I RICHIEDENTI A INDICARE SULLA DOMANDA, IN MANIERA PRECISA E CORRETTA, I PROPRI DATI E RIFERIMENTI PER I CONTATTI, comunicando agli uffici eventuali modifiche intercorse dopo la presentazione della propria domanda.

f.to IL DIRIGENTE
dott. ssa Maura CLEMENTI